CONVENZIONE
PER LA COSTITUZIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

L'anno duemilatredici (2013), il giorno ventinove (29) del mese di maggio, in Tito, nell'Ufficio del Sindaco del Comune di Tito, con la presente scrittura privata,

TRA

- Il **Comune di TITO** rappresentato dal Sindaco Pasquale Scavone, nato a Tito il 24 novembre 1958, domiciliato per la carica presso il Comune di Tito, codice fiscale **00128970761**, il quale agisce esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune medesimo, in esecuzione della Deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 18/04/2013;
- Il **Comune di RUOTI** rappresentato dal Sindaco Angelo Salinardi, nato a Ruoti il 19 settembre 1948, domiciliato per la carica presso il Comune di Ruoti, codice fiscale **80002470765**, il quale agisce esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune medesimo, in esecuzione della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 18/05/2013;
- Il **Comune di SANT'ANGELO LE FRATTE** rappresentato dal Sindaco Michele Laurino, nato a Sant'Angelo Le Fratte il 25 luglio 1967, domiciliato per la carica presso il Comune di Sant'Angelo Le Fratte, codice fiscale 80002570762, il quale agisce esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune medesimo, in esecuzione della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 29/04/2013;

PREMESSO:

• che l'art. 33, comma 3 bis, del D.Lgs 12.04.2006 stabilisce che "I Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici. In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207";

• che la suddetta normativa ha previsto l'istituzione, di centrali uniche di committenza al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose;

• che il Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 2011 convertito in Legge 22 dicembre 2011 n. 214 art. 23 comma 5 prevede che l'art. 33, comma 3 bis del D. Lgs 163/2006 si applica alle gare bandite successivamente al 31 marzo 2013;

*che tra i Comuni di Tito, Ruoti e Sant'Angelo Le Fratte si è convenuto di stipulare la presente convenzione per la gestione della Centrale Unica di Committenza;

Tutto ciò premesso,
tra i Comuni di Tito, Ruoti e Sant'Angelo Le Fratte si conviene e si stipula quanto segue.

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Oggetto della convenzione)

1. È istituita la Centrale unica di committenza (C.U.C.) per le procedure di gara di appalti di lavori pubblici, servizi e forniture per i soggetti sottoscrittori di questa convenzione.

Art. 2 (Enti partecipanti)

1. Gli enti che aderiscono alla convenzione sono i Comuni di Tito, Ruoti e Sant'Angelo Le Fratte.

Art. 3 (Funzioni, attività e servizi svolti dalla stazione appaltante unica)

1. La C.U.C. ha natura giuridica di centrale di committenza di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e cura, per conto degli enti aderenti, l'aggiudicazione di contratti pubblici
per la realizzazione di lavori, la prestazione di servizi e l'acquisizione di forniture, ai sensi dell'articolo 33 del medesimo decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, svolgendo tale attività in ambito intercomunale.
2. La C.U.C. cura la gestione della procedura di gara e, in particolare, svolge le seguenti attività e servizi:
a) concorda con l'ente aderente la procedura di gara per la scelta del contraente;
b) collabora nella redazione dei capitolati di cui all'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
c) definisce, in collaborazione con l'ente aderente, il criterio di aggiudicazione ed eventuali atti aggiuntivi; **d)** definisce in caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri di valutazione delle offerte e le loro specificazioni;
e) redige in collaborazione con gli enti, gli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara, e nelle procedure negoziate, la lettera di invito e l'elenco ditte da invitare che dovrà rimanere segreto fino al giorno della gara, ai sensi dell'art. 13, comma 3 del D.Lgs. 163/2006, per motivi di riservatezza;
f) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;
g) nomina la commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione sia con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sia con il criterio del maggior ribasso;
h) predispone i verbali di gara e provvede all'aggiudicazione provvisoria;
i) collabora con l'ente aderente alla corretta individuazione dei contenuti dello schema del contratto, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura alle effettive esigenze degli enti interessati;
3. La procedure di acquisizione del Codice identificativo gara (CIG) e del Codice unico progetto (CUP), in ossequio alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, rimangono di competenza dei Comuni aderenti. La C.U.C. comunicherà all'ente aderente i dati necessari per le comunicazioni obbligatorie.
4. L'ambito di operatività della centrale unica di committenza concerne l'affidamento di lavori, servizi e forniture mediante:
- i cottimi fiduciari, di cui all'art. 125 del d.lgs.163/2006, per importi a base d'asta compresi tra le soglie minima e massima stabilite nel regolamento per la disciplina dei lavori, servizi e forniture in economia adottati dall'ente aderente;
- procedure ad evidenza pubblica di importi a base d'asta, sotto soglia comunitaria, di cui agli artt. 122 e 124 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- procedure ad evidenza pubblica di importi a base d'asta sopra soglia comunitaria, di cui agli artt. 55, 56, 57, del d.lgs. 163/2006 e s.m.i.;

5. Restano esclusi dalla gestione associata gli affidamenti diretti previsti dall'art. 125, commi 8 e 11, del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. e le acquisizioni in economia mediante amministrazione diretta previste dall'art. 125 comma 3, del d.lgs. 163/2006 e s.m.i.;
6. Sono, altresì, esclusi dalla competenza della Centrale Unica di Committenza e gestiti direttamente dai rispettivi enti gli appalti di lavori, beni e servizi relativamente ai quali i singoli enti aderenti decideranno di procedere alternativamente:
a) per i lavori, servizi e forniture di somma urgenza;
b) mediante acquisizione diretta tramite il Mercato Elettronico della P.A. di cui all'at.328 del D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, per importi sino alla soglia consentita (attualmente pari ad € 200.000,00);
c) mediante adesione alle convenzioni CONSIP s.p.a. ai sensi dell'art.26 della Legge n.488/1999 e s.m.i. o ad altre Centrali di committenza.
7.Gli enti aderenti possono delegare alla centrale unica di committenza anche appalti di importo inferiore all'ambito di operatività della C.U.C.
8. Le attività della centrale unica di committenza saranno operative dal 1° giugno 2013.

CAPO II
FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE APPALTANTE UNICA

Art. 4 (Regole di organizzazione e funzionamento)

1. La Centrale unica di committenza è operativa presso la sede il Comune di TITO, capo convenzione.
2. La stazione appaltante unica funziona secondo le modalità di organizzazione definite dalla presente convenzione, dal regolamento per la disciplina dei lavori, servizi e forniture in economia dei Comuni aderenti, dal decreto legislativo 163/2006 e s.m.i. nonché dal regolamento di esecuzione del codice dei contratti – DPR 207/2010;
3. Gli enti contraenti, per garantire il miglior collegamento della stazione appaltante con le proprie strutture, provvederanno all'adozione delle modifiche regolamentari eventualmente necessarie.
4. Le procedure si svolgeranno come di seguito, la C.U.C. si impegna:
- ad attivare la procedura di gara entro dieci giorni dalla ricezione della determina a contrarre;
- completata la procedura di aggiudicazione, a rimettere copia integrale del fascicolo relativo alla singola procedura di gara all'ente aderente, unitamente al verbale di aggiudicazione provvisoria, ai fini degli atti consequenziali.
5. La C.U.C. effettua il monitoraggio sull'esecuzione del contratto, segnatamente per quanto concerne la redazione di eventuali varianti in corso d'opera, ritardi sui tempi di esecuzione delle opere, formulazione di riserve e richieste di maggiori compensi da parte delle Imprese aggiudicatarie degli appalti.
6. Nello svolgimento di tutte le attività di cui al presente articolo, la CUC potrà chiedere chiarimenti, integrazioni ed approfondimenti all'Ente aderente.

CAPO III
RAPPORTI FRA SOGGETTI CONVENZIONATI

Art. 5 (Obblighi degli enti aderenti)

1. Gli enti aderenti sono tenuti:
a) a corrispondere alla C.U.C. gli oneri in ordine ai contenziosi in materia di affidamento;
b) a trasmettere alla C.U.C., dopo l'approvazione del bilancio di previsione, l'elenco dei contratti per i quali si prevede l'affidamento nel corso dell'anno;
c) a trasmettere, su richiesta della C.U.C., ogni informazione utile relativa all'esecuzione dei medesimi contratti;
d) a comunicare alla C.U.C. le varianti intervenute nel corso dell'esecuzione del contratto.

Art. 6 (Decorrenza e durata della convenzione)

1. La convenzione ha durata triennale, tacitamente prorogabile per analoghi periodi salvo diversa manifestazione di volontà.
2. E' ammesso il recesso unilaterale dei singoli enti partecipanti alla scadenza annuale.

Art. 7 (Risorse per la gestione associata, rapporti finanziari e garanzie)

1. Le risorse finanziarie per la gestione associata delle funzioni previste sono a carico dei rispettivi enti; a tale proposito la centrale unica di committenza redige un rendiconto per ciascun esercizio finanziario, entro il 30 aprile dell'anno successivo, di cui dà notizia agli enti associati, ai fini di eventuali rimborsi.
2. Le somme assegnate alla centrale unica di committenza da parte degli enti saranno individuate preventivamente nei quadri economici di progetto, alla voce "Spese Generali".

L'ammontare delle somme da assegnare sarà calcolato in funzione dell'importo a base di gara secondo le seguenti percentuali:

a) per lavori:

- 1% sull'ammontare dei lavori a base d'asta inferiore ad € 500.000,00;
- 0,5 % sull'ammontare dei lavori a base d'asta da € 500.001,00 ad € 1.000.000,00.
- 0,25% sull'ammontare dei lavori a base d'asta superiore a € 1.000.000,00.

b) per forniture e servizi:

- 0,5 % sull'ammontare dell'appalto a base d'asta.

3. Le spese sostenute per la pubblicità legale delle procedure sono poste a carico dell'aggiudicatario ai sensi dell'art. 34, comma 35, della Legge 17 dicembre 2012, n.221 o, in caso di gara deserta e/o annullata, del Comune che ha richiesto la procedura.

Art. 8 (Responsabile della C.U.C. Dotazione del personale)

1. Il Responsabile della C.U.C. è individuato nel responsabile del Servizio tecnico del Comune capo convenzione.
2. La centrale unica di committenza per il suo funzionamento, si avvale del personale già in servizio presso il Comune capo convenzione, senza aggravio di spesa sui bilanci comunali. Gli enti aderenti assicurano la collaborazione delle proprie risorse umane alla Centrale Unica di Committenza.

Art. 9 (Beni e strutture)

1. La sede della centrale unica di committenza è individuata nei locali della sede del Comune di Tito, che provvede a mettere a disposizione tutte le attrezzature necessarie per le attività assegnate, da finanziare con il fondo di cui all'art. 7.

Art. 10 (Strumenti di comunicazione fra i contraenti)

1. Annualmente è prevista una riunione degli associati per un'analisi delle attività svolte dalla stazione appaltante unica.

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11 (Contenzioso)

1. Le attività relative alla gestione del contenzioso connesso all'espletamento dei procedimenti di appalto rimangono affidate alla competenza dell'ente aderente fermo restando l'obbligo della C.U.C. di fornire tutti gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio.

Art. 12 (Contenzioso relativo all'attivazione della convenzione)

1. La gestione del contenzioso che dovesse insorgere tra la stazione appaltante unica e l'ente appaltante è devoluta al foro competente per legge.

Art. 13 (Trattamento dei dati personali)

1. Tutti i dati personali sono utilizzati dagli Enti partecipanti per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la normativa vigente in materia (D.Lgs. 196/03 e s.m.i.). Ciascun firmatario autorizza il trattamento dei dati personali per le finalità della presente convenzione.

Art. 14 (Disposizioni conclusive)

1. Per quanto non espressamente previsto si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra gli Enti sottoscrittori e la Centrale di Committenza, con l'adozione, se e in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti nel rispetto della vigente normativa.

Art. 15 (Registrazione)

1. La presente scrittura privata non autenticata sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16, Tabella allegata "B" al D.P.R. 26.10.1972, n. 642.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco del Comune di TITO f.to Pasquale Scavone

Il Sindaco del Comune di RUOTI f.to Angelo Salinardi

Il Sindaco del Comune di SANT'ANGELO LE FRATTE f.to Michele Laurino

.